

LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 177/2024

Dott. Marco MASSAVELLI

13 febbraio 2025

DI CHE COSA PARLIAMO

- La modifica del c.d.s.: gli articoli modificati
- Le modifiche delle norme extra-c.d.s.
- Approfondimento sulle principali questioni operative

LE QUESTIONI DI MAGGIOR INTERESSE

La Legge n. 177/2024 introduce rilevanti modifiche al Codice della Strada, con l'obiettivo di adattare la normativa alla crescente evoluzione tecnologica e alle nuove esigenze di sicurezza stradale.

La legge punta a migliorare la sicurezza stradale, ridurre l'incidentalità, e garantire una maggiore sostenibilità nel trasporto urbano, integrando i nuovi mezzi di mobilità con le infrastrutture tradizionali.

GLI ARTICOLI DEL C.D.S MODIFICATI (divisi per Titoli c.d.s.)

CODICE DELLA STRADA

TITOLO I

ARTICOLI 2 – 3 – 6 – 7 – 8

TOTALE: 5 ARTICOLI

TITOLO II

ARTICOLI 16 – 20 - 25 – 40 - 41 – 42 – 43 – 44 - 45

TOTALE: 9 ARTICOLI

TITOLO III

ARTICOLI 56 – 57 – 68 – 80 – **80bis** – 84

TOTALE: 5 ARTICOLI + 1 NUOVO

GLI ARTICOLI DEL C.D.S MODIFICATI (divisi per Titoli c.d.s.)

CODICE DELLA STRADA

TITOLO IV

ARTICOLI 117 – 120 – 122 – 125

TOTALE: 4 ARTICOLI

TITOLO V

ARTICOLI 142 – 143 – 145 – 147 – 148 - 150

153 – 154 – 158 – 173 – 175 – 176

177 – 182 – 186 – 187 – 188 - 193

TOTALE: 18 ARTICOLI

TITOLO VI

ARTICOLI 198 – 201 – 208 – 218 – **218ter** – 230

TOTALE: 5 ARTICOLI + 1 NUOVO

TOTALE: 46 ARTICOLI MODIFICATI + 2 ARTICOLI NUOVI

5

LE MODIFICHE DELLE ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

- ▶ art. 1, commi da 75 a 75-vicies-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: MONOPATTINI ELETTRICI
- ▶ Art. 14, comma 2 della legge 177/2024: SANZIONI PER DISPOSITIVI MICROMOBILITA' ELETTRICA
- ▶ MODIFICHE AL CODICE PENALE IN TEMA DI ABBANDONO DI ANIMALI: artt. 589-bis, 590-bis. 727
- ▶ MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE AI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE: art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
- ▶ MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE AL RITARDATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 186

(Guida sotto l'influenza dell'alcool)

Commi 9-ter – 9-quater

codici unionali

- ▶ “LIMITAZIONE DELL'USO – codice 68 Niente alcool”
- ▶ “LIMITAZIONE DELL'USO – codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436” di cui all'Allegato I alla direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006.
- ▶ almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b)
- ▶ almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c)

Art. 186

(Guida sotto l'influenza dell'alcool)

CODICI 68 + 69:

- ▶ guida con tasso alcolemico fino a 0,5 è punita con le sanzioni di cui all'art. 125, commi 3 e 5. Se il conducente rientra in una delle categorie di cui all'art. 186-bis comma 1, le predette sanzioni concorrono con quelle dell'art. 186-bis, comma 2
- ▶ guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 è punita con le sanzioni previste a seconda dei casi dall'art. 186, comma 2, lett. a) b) o c), aumentate di 1/3 (IDEM PER ART. 186-BIS)
- ▶ guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 di un veicolo con alcolock alterato o manomesso o con dispositivi rimossi o manomessi è punita con le sanzioni raddoppiate previste a seconda dei casi dall'art. 186, comma 2, lett. a) b) o c), a cui si aggiungono le sanzioni dell'art. 125, commi 3 e 5, anch'esse raddoppiate. Se il conducente rientra in una delle categorie di cui all'art. 186-bis comma 1, il già menzionato aumento si applica sulle sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3.

Art. 186

(Guida sotto l'influenza dell'alcool)

- ▶ CODICE 68 APPLICATO SINGOLARMENTE, la guida con tasso alcolemico fino a 0,5 è punita con le sanzioni di cui all'art. 125, comma 3-bis. Se il conducente rientra in una delle categorie di cui all'art. 186-bis comma 1, la predette sanzioni concorrono con quelle dell'art. 186-bis, comma 2;
- ▶ CODICE 69 APPLICATO SINGOLARMENTE, la guida di un veicolo privo di alcolock o con alcolock non funzionante, in assenza di alcolemia, è punita con le sanzioni di cui all'art. 125, commi 3 e 5

Art. 187

(Guida **dopo l'assunzione** di sostanze stupefacenti)

MUTAMENTO DEL TITOLO DEL REATO

La prima novità riguarda il titolo del reato che emerge già dalla lettura della rubrica dell'art. 187 che ora reca la formulazione “*Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti*”.

Diversamente dalla precedente previsione normativa che richiedeva la sussistenza di due concomitanti elementi per la configurabilità del reato, a seguito della modifica è sufficiente acquisire la prova dell'assunzione della sostanza prima della guida.

Art. 187

(Guida **dopo l'assunzione** di sostanze stupefacenti)

Comma 2-bis.

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 **danno** esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, **gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2**, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono **sottoporre i conducenti** ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati **secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute**. **Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi**. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Art. 187

(Guida **dopo l'assunzione** di sostanze stupefacenti)

Tra le modalità di accertamento è scomparsa quella prevista dal comma 2-bis della precedente formulazione dell'art. 187, cioè quella, mai applicata, che prevedeva l'uso di strumenti di analisi di campioni di mucosa o di fluido del cavo orale nella disponibilità degli organi di polizia stradale (drogometro – mai adottato DM).

L'accertamento di tipo analitico, per espressa previsione dei commi 2-bis e 3, può essere eseguito su:

- ▶ campioni di fluido del cavo orale prelevati su strada, anche in caso di incidente, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, cds;
- ▶ campioni di liquidi biologici prelevati in strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai predetti organi di polizia stradale o presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

In merito alla prima modalità di raccolta dei campioni di fluido del cavo orale, il comma 2-bis prevede l'adozione di una direttiva interministeriale per la definizione delle modalità di prelievo. Pertanto, fino a quando non verranno adottate tali disposizioni tecniche, rimangono valide le consuete modalità di raccolta che presuppongono l'intervento di personale sanitario di strutture fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale o di strutture pubbliche o private accreditate, ai sensi del comma 3.

Art. 187

(Guida **dopo l'assunzione** di sostanze stupefacenti)

MISURE CAUTELARI

Le modifiche sono intervenute anche sulle misure che possono essere adottate dagli organi di polizia stradale nell'immediatezza del controllo al fine di interrompere immediatamente la circolazione in presenza di determinate condizioni che costituiscono un pericolo concreto ed effettivo per la sicurezza stradale.

Ritiro della patente fino all'esito degli accertamenti analitici di secondo livello.

- ▶ Il nuovo comma 5-bis disciplina l'adozione di misure cautelari nell'ipotesi in cui siano stati prelevati campioni di liquidi biologici e prevede la facoltà per gli organi di polizia stradale di ritirare cautelamente la patente quando l'esito degli accertamenti analitici di secondo livello sui campioni prelevati non sia immediatamente disponibile.
- ▶ Il ritiro è disposto fino all'esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e presuppone la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente è stato preventivamente sottoposto.
- ▶ Per il ritiro si applicano le disposizioni dell'art. 216, in quanto compatibili e, di conseguenza, in caso di circolazione in pendenza di ritiro si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del predetto art. 216.

Art. 187

(Guida **dopo l'assunzione** di sostanze stupefacenti)

La norma disciplina anche le sorti del veicolo condotto: lo stesso non è sottoposto ad alcuna misura, ma deve essere guidato da altra persona idonea e, in mancanza, fatto trasportare, a spese dell'interessato, fino al luogo da questi indicato o presso la più vicina autorimessa.

Divieto di guidare in caso di impossibilità di procedere agli accertamenti analitici di secondo livello.

- ▶ Il nuovo comma 5-ter disciplina, invece, l'adozione di misure cautelari nell'ipotesi in cui non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, procedere al prelievo di campioni di liquidi biologici e prevede la facoltà per gli organi di polizia stradale di impedire immediatamente al conducente di continuare a guidare.
- ▶ Il divieto di prosecuzione della guida presuppone, come il ritiro della patente disposto ai sensi del comma 5-bis, la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente è stato preventivamente sottoposto. Anche in questo caso è previsto che il veicolo venga guidato da altra persona idonea e, in mancanza, fatto trasportare, a spese dell'interessato, fino al luogo da questi indicato o presso la più vicina autorimessa.

Art. 187

(Guida **dopo l'assunzione** di sostanze stupefacenti)

SANZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE CATEGORIE DI CONDUCENTI

I nuovi commi 6-bis e 6-ter introducono ulteriori sanzioni per i conducenti minori di 21 anni privi di patente o in possesso dell'autorizzazione a esercitarsi (c.d. foglio rosa) e per tutti gli altri conducenti privi della patente.

- ▶ I conducenti minori di 21 anni privi di patente nei confronti dei quali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non possono conseguire una patente, neppure per conversione, prima del compimento di 24 anni;
- ▶ I conducenti minori di 21 anni titolari dell'autorizzazione a esercitarsi, nei confronti dei quali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, soggiacciono alle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca che sarebbero state disposte se fosse titolare di patente di guida. Inoltre, è previsto il divieto di conseguire una nuova autorizzazione fino al compimento di 24 anni;
- ▶ I conducenti privi di patente di guida, nei confronti dei quali siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto stupefacenti o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non possono conseguire la patente per un tempo corrispondente alla durata della sospensione cautelare che sarebbe stata disposta ai sensi dell'art. 223 se ne fosse stato titolare. Il medesimo divieto di conseguire la patente continua a perdurare per un tempo pari alla durata della sospensione della patente che sarebbe stata disposta come sanzione accessoria in caso di condanna, oppure per tre anni nel caso in cui sarebbe stata disposta la revoca della patente se posseduta.

Art. 218-ter
(Sospensione della patente in relazione al punteggio)

Art. 117

(Limitazioni nella guida)

Comma 2-bis.

Ai titolari di patente di guida di categoria B, **per i primi tre anni** dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a **75 kW/t**. Nel caso di veicoli di categoria M1, **anche elettrici o ibridi plugin**, ai fini di cui al **primo** periodo, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a **105 kW**. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.

Art. 117

(Limitazioni nella guida)

In caso di violazione delle predette limitazioni, il verbale di contestazione deve far riferimento a fonti normative diverse in relazione alla data di conseguimento della patente del conducente trasgressore: **se la patente è stata conseguita prima del 14 dicembre 2024, la norma che si assume violata è quella dell'art. 117, comma 2-bis, cds; mentre, se la patente è stata conseguita dal 14 dicembre 2024, il riferimento dell'art. 117, comma 2-bis, cds deve essere accompagnato da quello dell'art. 7, comma 2, della legge n. 177/2024, che circoscrive temporalmente le nuove limitazioni.**

Art. 142

(Limiti di velocità)

Comma 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

Comma 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Comma 6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis.

Art. 142

(Limiti di velocità)

Comma 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. **Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220,00 a euro 880,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.**

Art. 142

(Limiti di velocità)

UNIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITÀ

Il nuovo comma 6-ter introduce un meccanismo che consente, attraverso l'unificazione di più violazioni dei limiti di velocità, previste indifferentemente da una o diverse ipotesi contenute nei commi 7, 8, 9 o 9-bis, di estinguere gli illeciti con il pagamento della sanzione più grave aumentata di un terzo.

Il nuovo beneficio è applicabile in presenza di specifiche condizioni previste dalla norma:

- ▶ il superamento dei limiti di velocità è accertato con appositi dispositivi di controllo remoto della velocità, sia istantanea, sia media (Si ritiene che la procedura trovi applicazione solo per le violazioni che possono essere accertate da remoto, senza contestazione immediata, in virtù del richiamo congiunto ai commi 6 e 6-bis del medesimo art. 142);
- ▶ gli illeciti siano commessi all'interno di un lasso temporale di 1 ora calcolata dalla prima violazione accertata;
- ▶ gli illeciti devono essere commessi con lo stesso veicolo;
- ▶ gli illeciti devono essere commessi su un tratto di strada gestita dello stesso ente (Stato, Comune ecc., compresi i concessionari autostradali);

Per la procedura di unificazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 198-bis, tenendo presente che le due norme contengono differenze sostanziali.

Art. 142

(Limiti di velocità)

- ▶ L'attivazione della procedura deve avvenire entro 120 giorni dalla prima notifica ricevuta dal trasgressore di una delle violazioni ricomprese tra quelle commesse nell'arco di 1 ora, anche se non riferita alla violazione più grave;
- ▶ Il pagamento della sanzione pecuniaria della violazione più grave aumentata di un terzo deve essere fatto entro 100 giorni dalla prima notificazione ricevuta di cui al punto precedente;
- ▶ Il pagamento della sanzione di cui al punto precedente deve essere fatto a favore del comando che ha accertato la violazione che si vuole estinguere (quella più grave se di tipo diverso, quella notificata per prima se dello stesso tipo) comprensiva delle spese di notifica e accertamento se dovute;
- ▶ Il pagamento di cui al punto precedente può essere eseguito anche in più di una volta (ma comunque entro i 100 giorni predetti), integrando l'importo dovuto per raggiungere la somma effettivamente dovuta⁵¹;
- ▶ Se il trasgressore ha già provveduto al pagamento di una o più dei verbali che possono essere oggetto di unificazione, può chiederne il rimborso;
- ▶ Il trasgressore deve inviare richiesta di archiviazione ai comandi che hanno accertato le violazioni diverse da quella più grave da estinguere, allegando prova del pagamento della sanzione più grave aumentata di un terzo, e prova del pagamento delle spese di accertamento e notifica, se dovute, dei verbali per i quali si chiede l'archiviazione;

Art. 142

(Limiti di velocità)

- ▶ Il responsabile del comando che riceve richiesta di archiviazione, verificato che ne ricorrono i presupposti, lo dichiara con apposito provvedimento che deve essere comunicato all'interessato;
- ▶ Il comando che ha accertato la violazione più grave da estinguere provvede affinché all'effettivo trasgressore, se individuato, venga sospesa la patente con l'applicazione della maggiorazione;
- ▶ In caso di contestazione immediata di una violazione in argomento, questa interrompe la condizione posta dal comma 6-ter, relativa al termine di 1 ora entro il quale devono essere contenute le violazioni da unificare. In altri termini, il trasgressore potrà far valere l'unificazione per la violazione oggetto di contestazione immediata e di quelle eventualmente accertate nella stessa strada nell'ora precedente, allorquando riceverà le relative notifiche.

Nell'ipotesi in cui le violazioni che possono essere oggetto di unificazione siano state accertate tutte dallo stesso comando, non è possibile notificare solo la violazione più grave con la maggiorazione omettendo di verbalizzare o notificare le altre. Infatti, la procedura di unificazione, per espressa previsione contenuta nel comma 6-ter, può essere attivata solo se più favorevole, tuttavia, atteso che la maggiorazione interessa non solo la sanzione pecuniaria, ma anche la sanzione accessoria della sospensione della patente, la procedura deve essere necessariamente attivata a discrezione dell'interessato che potrebbe anche valutare di non attivarla in relazione a quanto per lui più favorevole.

Art. 193

(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)

Comma 1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. **Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo.**

Art. 193

(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)

In tema di assicurazione dei veicoli, attraverso la modifica del comma 1, si rafforza l'obbligo per i proprietari di veicoli di verificare che gli stessi siano sempre coperti dall'assicurazione obbligatoria, anche quando sono utilizzati, a qualsiasi titolo, da altre persone. È un obbligo che, essendo posto comunque in capo al proprietario comporta sempre la responsabilità di quest'ultimo per la violazione dell'obbligo di copertura assicurativa dei veicoli ai sensi dell'art. 197 cds. Resta ferma la possibilità di escludere la responsabilità concorrente del proprietario quando lo stesso riesce a dimostrare di essere stato incolpevolmente indotto in errore nel credere esistente la copertura assicurativa, o quando la mancata vigilanza da parte sua sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.

Pertanto, in presenza degli elementi che fanno sorgere la responsabilità in concorso del proprietario, nei confronti dello stesso deve essere redatto un separato verbale con il quale lo stesso è chiamato a rispondere a titolo proprio delle stesse violazioni contestate al trasgressore.

MONOPATTINI ELETTRICI

Il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (di seguito solo monopattini), attraverso importanti modifiche ai commi 75 e seguenti dell'art. 1 della legge 160/2019.

Le modifiche hanno interessato diversi aspetti riguardanti, in particolare:

- ▶ le caratteristiche tecniche;
- ▶ la possibilità di circolare solo nei centri abitati;
- ▶ la riconoscibilità attraverso l'apposizione di un contrassegno di identificazione;
- ▶ l'obbligo di copertura assicurativa;
- ▶ l'obbligo di uso del casco per tutti a prescindere dall'età;
- ▶ le regole più stringenti per la sosta e la circolazione;
- ▶ le nuove regole per i gestori di servizi di noleggio.

Art. 14, comma 2 della legge 177/2024

2. Chiunque circola con un **dispositivo di micromobilità elettrica diverso dai monopattini**, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.”

MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE AL RITARDATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Art. 27, legge n. 689/81

Esecuzione forzata

6. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. **Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione (*come individuata dall'art. 203, comma 3, codice della strada*)**



Per consultare la Banca dati di Anci Risponde

<https://ancirisponde.ancidigitale.it/>

Per richieste di informazioni sul Servizio Anci Risponde e/o sugli altri servizi:

- Tel. 06 83394257-2
- info@ancidigitale.it
- www.ancidigitale.it

Per informazioni sulle formule di abbonamento

- ✓ <https://www.ancidigitale.it/servizi/>



N° IT315348